

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli



REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO
DELL'ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 8 del 09.11.2021

TITOLO I - ISTITUZIONE ALBO E ISCRIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Art. 4 - Articolazioni dell'Albo in sezioni

Art. 5 - Richiesta di iscrizione

Art. 6 – Provvedimento d'iscrizione

Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo comunale

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo

TITOLO II – Modalità di partecipazione

Art. 9 – Diritti delle Associazioni

Art. 10 – Obblighi delle associazioni iscritte

Art. 11 – Convenzioni

TITOLO III – Norme finali

Art. 12 – Pubblicità dell'Albo

Art. 13 – Entrata in vigore

TITOLO I - ISTITUZIONE ALBO E ISCRIZIONI

Art. 1 FINALITA'

1. Il Comune di Villaricca riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e del tempo libero.
2. Il Comune di Villaricca riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e, in adesione alle vigenti disposizioni di Legge ed in attuazione dello Statuto Comunale, riconosce la funzione sociale dell'Associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo.
3. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle norme contenute nello Statuto Comunale, nonché delle norme legislative in materia.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. È istituito l'Albo delle Associazioni, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo all'art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale di Villaricca.
2. L'Albo e il presente Regolamento disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. Nel presente regolamento il termine Associazioni deve essere inteso in senso generico, inquanto è comprensivo di tutte le tipologie descritte ai successivi articoli.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. I requisiti minimi richiesti per poter ottenere l'iscrizione sono:
 - Avere sede e/o operare nel territorio comunale;
 - Costituzione dell'Associazione da almeno un anno, certificata mediante registrazione dell'atto di Costituzione e Statuto presso gli organismi a ciò preposti;
 - Non avere scopo di lucro;
 - Perseguire le finalità riconosciute dallo Statuto Comunale e relativo all'art. 1 di cui sopra;
 - Democraticità della struttura associativa, per quanto attiene la partecipazione degli aderenti alla vita dell'organismo e l'assunzione delle decisioni;
 - Elettività e gratuità delle cariche associative;
 - Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - Obbligo di formazione del bilancio annuale;
 - Per le associazioni sportive dilettantistiche: essere iscritte negli appositi registri del Coni provinciale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 90 della L. 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Possono essere iscritte all'Albo anche le associazioni costituite sul territorio di un altro Comune, ma che svolgano regolarmente nel territorio del Comune di Villaricca significative attività, riconducibili alle finalità e alle attività contemplate dal presente regolamento. Possono altresì essere iscritte all'Albo i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell'ambito comunale.

3. Sono comunque esclusi dall'iscrizione all'Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

ART. 4 - ARTICOLAZIONI DELL'ALBO IN SEZIONI

1. L'Albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) AMBIENTE E TERRITORIO (Tutela ambiente, territorio, verde pubblico);
- b) CULTURA (Istruzione, attività culturali, artistiche e scientifiche);
- c) SPORT (sport, tempo libero ed attività giovanili);
- d) SOCIALE (sanità, politiche sociali ed handicap; solidarietà emarginazione, immigrazione);
- e) TURISMO (turismo e attività ricreative ed educative);
- f) DIRITTI (impegno civile, diritti umani e pari opportunità).

2. Le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, all'atto dell'iscrizione possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte.

3. Responsabile dell'Albo ai soli fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo è il Dirigente/responsabile del servizio/settore Politiche Culturali e Sociali a cui sono demandati tutti gli adempimenti relativi alla costituzione ed alla tenuta dell'Albo, mediante propri atti di gestione.

4. Il Sindaco e la Giunta Municipale dovranno essere aggiornate circa le iscrizioni, le variazioni, le cancellazioni dall'albo, attraverso una semplice comunicazione del responsabile.

ART. 5 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Settore Politiche Culturali e Sociali, scritta su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:

- la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale "sigla" dell'Associazione;
- la sede legale o comunque operativa;
- il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
- numeri di telefono e fax;
- indirizzo e-mail ed eventualmente di PEC (posta elettronica certificata);
- l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- la data di costituzione;
- la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- il possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;

- l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale.

2. La richiesta di iscrizione, a firma del legale rappresentante dell'associazione va inoltrata al Capo Settore Politiche Culturali e Sociali utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Regolamento e disponibile presso gli uffici comunali e sul sito Internet (Allegato A) e dovrà pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Villaricca entro il 20 novembre di ogni anno, corredata dai seguenti documenti:

- a) Atto Costitutivo e Statuto dai quali risulti la sede dell'Associazione e nei quali risultino i requisiti di cui all'art.3 del presente regolamento. Le rappresentanze locali di organizzazione ed associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
- b) Breve relazione sul possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (sede, ambito operativo, no scopo di lucro, finalità, struttura democratica dell'associazione, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni, obbligo di formazione del bilancio annuale), sull'attività svolta e ordinamento interno riportante l'elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche e con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale;
- c) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (antimafia) rese dal legale rappresentante, dai componenti del collegio dei revisori o sindacale (se previsto), l'eventuale direttore tecnico (Allegato B).
- d) Elenco dell'eventuale patrimonio immobiliare di cui l'Associazione dispone con indicazione della destinazione;
- e) per le Associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, copia del certificato o provvedimento attestante l'iscrizione o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso del requisito;
- f) Copia dell'ultimo bilancio disponibile.

3. La domanda di iscrizione è soggetta ad istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti, così come indicati nell'articolo 3 del presente regolamento. Il Capo Settore Politiche Culturali e Sociali, dopo istruttoria con proprio provvedimento decide per l'iscrizione dandone comunicazione al legale rappresentante. Ove non venga riscontrata la sussistenza dei requisiti, l'iscrizione, fatte salve le opportune richieste di integrazione di eventuale documentazione mancante, la stessa viene negata. In tal caso può venir ripresentata l'anno successivo, qualora l'Associazione nel frattempo abbia ottenuto tutti i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo.

4. L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 6 – PROVVEDIMENTO D'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è disposta con determinazione del responsabile del Settore/Servizio, di norma entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

2. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione all'Albo.

3. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto alle Associazioni richiedenti.
4. L'eventuale provvedimento di diniego, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto all'associazione interessata, entro quindici giorni successivi all'adozione.
5. Ai meri fini della costituzione dell'albo, in fase di prima iscrizione a seguito dell'approvazione di questo regolamento, le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento, ed a seguito di specifico Avviso Pubblico.

ART. 7 – REVISIONE PERIODICA DELL'ALBO COMUNALE

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale i soggetti associativi, entro il 31 gennaio di ogni anno solare devono inviare al Comune:
 - eventuali variazioni dello statuto o delle cariche sociali o autocertificazione di riconferma dei dati dichiarati in sede di iscrizione;
 - una relazione sull'attività e le iniziative svolte nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari e l'utilizzo delle risorse (schema di bilancio);
 - programma delle attività che si intendono svolgere per l'anno in corso.
2. Ogni altra variazione dello statuto, che si verifichi nel corso dell'anno, andrà comunicata tempestivamente al Dirigente responsabile.
3. In caso di inadempienza il responsabile della tenuta dell'Albo Comunale invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio dell'Associazione stessa dall'Albo. Il servizio comunale può comunque provvedere d'ufficio, alla revisione periodica dell'Albo Comunale, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione all'Albo.

ART. 8 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale o referente dell'Associazione, con apposita richiesta scritta.
2. La cancellazione dall'Albo può inoltre essere disposta d'ufficio, con provvedimento del responsabile della tenuta dell'albo, nei seguenti casi:
 - a) accertata perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione deve essere comunicato in breve tempo, comunque entro 30 giorni, all'Associazione interessata, anche attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC (posta elettronica certificata).
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 12 mesi dalla data di cancellazione.

TITOLO II – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 9 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni iscritte all'Albo, in conformità del presente regolamento, al fine di sviluppare i rapporti con l'Amministrazione comunale e favorire la propria funzione propositiva e di consultazione possono presentare istanze, petizioni, proposte di deliberazione e/o modifica di atti amministrativi in ambito culturale, sportivo, di solidarietà sociale, di volontariato, ambientale, del tempo libero e didattico-educativo.
2. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della propria discrezionalità, può richiedere specifici pareri alle associazioni iscritte all'Albo su materie di loro competenza, proponendo incontri con gli stessi (consulta delle associazioni), per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa a favore dell'interesse pubblico.
3. Le Associazioni iscritte all'Albo possono richiedere il patrocinio al Comune di Villaricca in riferimento alle singole manifestazioni, iniziative o progetti, che esse intendono realizzare a beneficio della cittadinanza.

ART. 10 – OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE

1. Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare: i beni, i contributi introitati, ogni altra forma di reperimento di risorse, le spese sostenute (corredate da relativa documentazione comprovante), nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
2. Le associazioni assicurano la piena informazione circa la modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
3. Le associazioni iscritte all'Albo si impegnano a rispettare le previsioni del presente Regolamento.

ART. 11 - CONVENZIONI

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può stipulare specifiche convenzioni e accordi di collaborazione con i soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, e dalle disposizioni di cui agli art. 43 Legge 449/97 e n. 119 D. Lgs. 267/2000 e dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii..
2. L'Amministrazione Comunale, può altresì, stipulare convenzioni con i soggetti associativi, come individuati nel presente regolamento, attraverso le quali regolare i rapporti reciproci.
3. Nella scelta delle Associazioni con cui stipulare le suddette convenzioni, l'Amministrazione si attiene a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa dell'Associazione stessa in relazione al tipo di servizio da gestire e alle finalità da perseguire. A parità di requisiti, sarà data precedenza all'anno di costituzione dell'Associazione, tenuto conto della relativa anzianità.
4. In caso di utilizzo delle attività di supporto e collaborazione fornite dalle Associazioni, l'Amministrazione Comunale può valutare la possibilità di assegnare temporaneamente

e per scopi sociali locali e/o spazi comunali, nel qual caso tutte le spese (utenze, etc.) saranno a carico dell'Associazione. Il Comune di Villaricca in ogni caso non fornisce alcun sostegno economico alle predette Associazioni, salvo in casi particolari e motivati da specifiche esigenze, il rimborso delle spese vive opportunamente documentate.

4. Il Comune nello stipulare delle convenzioni con i soggetti associativi deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle attività concordate ed il controllo della loro qualità, la durata, i casi e le modalità di disdetta delle stesse, il carico di responsabilità connesse alle attività che verranno poste in essere.

TITOLO III – NORME FINALI

ART. 12 – PUBBLICITÀ DELL'ALBO

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.

2. Ai fini della prima istituzione dell'Albo le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione di specifico Avviso Pubblico, predisposto ed approvato dal Dirigente Responsabile, successivo alla pubblicazione della delibera consiliare di approvazione del presente regolamento. L'Albo sarà costituito includendovi, in ordine di iscrizione, tutte le associazioni in base alle sezioni di attività dichiarate come definite dall'art.4.

3. L'Albo Comunale delle Associazioni, oltre ad essere depositato presso il servizio Amministrativo, sarà pubblicato permanentemente sul sito internet comunale.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.